

Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l'attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell'importo da pagare nella misura stabilita dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del cd. "decreto Fiscale" il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l'effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l'attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, ...

Riscossione contributi:

dall'Inps le prime indicazioni operative sulle modifiche, in peius per il cittadino, alla disciplina della cd. "Sospensione legale"

L'INPS, con messaggio n. 2609 del 10 giugno 2016, detta le prime istruzioni operative relativamente alla disciplina delle «Sospensioni Legali della Riscossione» di cui ai commi da 537 a 543 dell'art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) come modificati dall' art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 (in "Finanza & Fisco" n. 19/2015, pag. 1409). In merito alle modifiche in peius per il cittadino, il documento innanzitutto sottolinea che è stato ridotto da 90 a 60 giorni, decorrenti dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente tesa ad ottenere la "sospensione legale". In secondo luogo evidenzia che è stata soppressa la lettera f), comma 538, art. 1, legge 228/2012, che prevedeva tra le motivazioni della "sospensione legale" la clausola aperta di «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso».